

R.G. 411-1/ /2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Luisa Vasile	-Presidente rel.est.
dott. Vincenza Agnese	- Giudice
dott. Francesco Pipicelli	- Giudice

nel procedimento n. 411-1/2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

FALLIMENTO COROL GASKET SRL (CF: 03311060986) – in persona del Curatore dott. Enrico Bezzi – con sede in Capriolo (Brescia), via Colombara Bosco n. 4/A assistito dall'avv. Matteo Bonini (CF: BNNMTT82R13B157I) con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 42 (con indirizzo PEC matteo.bonini@brescia.pecavvocati.it)

- ricorrente -

nei confronti di

COCOLA GIACOMO (c.f. CCLGCM42B19A662P) nato a Bari il 19.02.1942 e residente a Cassano d'Adda (Mi), via delle Cascate n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Porzio (c.f. PRZSFN73D18A794N) del Foro di Bergamo, con studio a Bergamo in Via G. Camozzi n. 130, presso il quale elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 20.03.25 da Fallimento Corol Gasket srl, debitamente autorizzato, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del sig. Giacomo Cocola;





ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2, CCII, atteso che il debitore è residente in Cassano d'Adda (MI) e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario di Milano (cfr. doc. 6, certificato di residenza allegato al ricorso);

atteso che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato mediante notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza del 07.05.25 e che il debitore si è costituito;

rilevato che il resistente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte con regolarità e mezzi normali di pagamento alle proprie obbligazioni, in particolare alle obbligazioni contratte con parte ricorrente, difatti non soddisfatte, a fronte di un indebitamento di euro 81.140, 40 derivante da titoli esecutivi passati in giudicato (cfr. doc. 2-4 allegati al ricorso). A questo debito deve essere sommata l'esposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha iscritto ipoteca sull'immobile, di cui il sig. Cocola è nudo proprietario, per euro 92.851, 42 (a fronte di un capitale di euro 46.425,71);

atteso che dalla documentazione in atti emerge, altresì, il superamento della soglia di procedibilità di 50.000,00 di cui all'art. 268 comma 2 CCII, poiché parte ricorrente vanta un credito di euro 81.140,40;

atteso che il debitore, convivente con coniuge titolare di indennità di accompagnamento ed usufruttuario dell'immobile, è nudo proprietario del bene ed è altresì titolare di un reddito da pensione, come da documentazione acquisita in atti, dunque risulta possibile l'acquisizione dalla Procedura di attivo da destinare ai creditori;

non trattandosi di istanza depositata personalmente dal debitore bensì da un creditore, non è richiesta la allegazione e produzione di una relazione redatta dall'OCC, prescritta dall'art. 269 CCII;

sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non risultando depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI.

PQM

visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **COCOLA GIACOMO** (c.f. CCLGCM42B19A662P) nato a Bari il 19.02.1942 e residente a Cassano d'Adda (Mi), via delle Cascate n. 10;

nomina Giudice Delegato il dott. Luisa VASILE;

nomina liquidatore il dott. Diego PIANCA;

ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;





assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, al Registro PRA;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:

- I) informi di quale quota mensile di reddito/pensione può essere messa dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- II) comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico:
(i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che a breve sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
- III) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di GIACOMO COCOLA;





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

dichiara inopponibili nei confronti della presente procedura eventuali pignoramenti o cessioni del quinto dello stipendio/pensione di GIACOMO COCOLA e procedure esecutive;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Milano, 08/05/2025

Il Presidente Est.

dott. Luisa Vasile

